

Informazioni relative ai servizi finanziari offerti dalla banca

Informazioni relative ai servizi finanziari offerti dalla banca

1. Amministrazione (selfTrade – execution only)

1.1. Tipologia, caratteristiche intrinseche e funzionamento del servizio finanziario

Con amministrazione si intendono tutti i servizi finanziari correlati alla pura esecuzione o trasmissione di ordini dei clienti senza alcuna consulenza o amministrazione da parte della banca. La banca acquista o vende strumenti finanziari in nome e per conto del proprio cliente. In caso di mandato di amministrazione, gli ordini vengono predisposti esclusivamente da parte del cliente. La banca non verifica in che misura la transazione in questione sia in linea con le conoscenze e le esperienze (appropriatezza) nonché con la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del cliente (adeguatezza). In relazione al conferimento futuro degli ordini da parte del cliente, la banca non richiederà nuovamente l'attenzione sul fatto che non sarà eseguita alcuna verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza.

1.2. Diritti e obblighi

Nel caso del mandato di amministrazione, il cliente ha il diritto di conferire ordini per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari nell'ambito dell'offerta del mercato considerata. La banca ha l'obbligo di eseguire gli ordini conferiti con la medesima diligenza che essa è solita applicare nel disbrigo delle proprie pratiche.

La banca informerà senza indugio il cliente in merito a tutte le circostanze essenziali che potrebbero compromettere la corretta elaborazione dell'ordine. Inoltre la banca informerà regolarmente il cliente in merito alla composizione, alla valutazione e all'andamento del portafoglio di amministrazione nonché in merito alle spese connesse all'esecuzione degli ordini.

1.3. Rischi

In relazione all'esecuzione degli ordini nell'ambito del mandato di amministrazione, insorgono fondamentalmente i seguenti rischi, che rientrano nella sfera di rischio del cliente e che, di conseguenza, sono a carico di quest'ultimo:

- **Rischio di conservazione della sostanza** ovvero il rischio che gli strumenti finanziari nel deposito del cliente perdano valore: tale rischio, che può essere diverso a seconda dello strumento finanziario, è interamente a carico del cliente. Per i rischi dei singoli strumenti finanziari, si rimanda all'opuscolo

«Rischi nel commercio di strumenti finanziari» dell'Associazione Svizzera dei Banchieri.

- **Rischio informativo da parte del cliente** ovvero il rischio che il cliente non disponga di informazioni sufficienti per poter adottare una decisione d'investimento fondata: nel caso del mandato di amministrazione, il cliente adotta decisioni d'investimento senza intervento della banca. Ne deriva che necessita di conoscenze specialistiche per comprendere gli strumenti finanziari nonché di tempo per potersi confrontare con i mercati finanziari. Qualora il cliente non disponga delle conoscenze e delle esperienze necessarie, insorge per lui il rischio che investa in uno strumento finanziario per lui inappropriato. A seguito di conoscenze finanziarie carenti o mancanti il cliente potrebbe inoltre adottare decisioni d'investimento che non sono in linea con la propria situazione finanziaria e/o i propri obiettivi di investimento.
- **Rischio concernente il momento scelto per il conferimento dell'ordine** ovvero il rischio che il cliente scelga un momento sfavorevole per il conferimento dell'ordine, con conseguenti perdite di cambio.
- **Rischio del mancato monitoraggio** ovvero il rischio che il cliente non monitori o monitori in modo insufficiente il proprio portafoglio di amministrazione: in nessuna circostanza la banca assumerà un obbligo di monitoraggio, avviso o informazione. Da un monitoraggio insufficiente da parte del cliente possono derivare diversi rischi, come rischi di concentrazione.

Inoltre, nel caso del mandato di amministrazione, insorgono rischi che rientrano nella sfera di competenza della banca e di cui la banca risponde nei confronti del cliente. La banca ha adottato idonee misure per affrontare tali rischi, in particolare grazie all'osservanza del principio della buona fede e del principio della parità di trattamento nell'elaborazione degli ordini dei clienti. Inoltre la banca garantisce la migliore esecuzione possibile degli ordini dei clienti.

1.4. Offerta del mercato considerata

Nell'ambito del mandato di amministrazione, il cliente ha a disposizione fondamentalmente tutti gli strumenti finanziari correnti. La banca si riserva il diritto di rifiutare ordini per singoli o

gruppi di strumenti finanziari nonché mercati per motivi legati al rischio o di Compliance. La negoziazione di traded option e di operazioni soggette all'obbligo di margine nonché il ricorso a crediti (vedasi 1.5) non sono consentiti.

2. Consulenza d'investimento relativa alle transazioni (Assist e Baloise Fonds Portfolio)

2.1. Tipologia, caratteristiche intrinseche e funzionamento del servizio finanziario

Nell'ambito della consulenza d'investimento relativa alle transazioni, la banca eroga consulenza ai clienti con riferimento a singole transazioni con strumenti finanziari, senza considerare il portafoglio di consulenza. Nell'ambito della consulenza, la banca tiene in considerazione le conoscenze e le esperienze (appropriatezza) nonché le esigenze del cliente, e sulla base di queste fornisce al cliente raccomandazioni personali per l'acquisto, la vendita o il mantenimento di strumenti finanziari. Il cliente decide autonomamente in che misura desidera seguire la raccomandazione della banca. Al riguardo, egli è personalmente responsabile della strutturazione del proprio portafoglio di consulenza. La composizione del portafoglio di consulenza relativo alle transazioni e l'adeguatezza di uno strumento finanziario per il cliente, ossia se uno strumento finanziario sia o meno in linea con gli obiettivi di investimento e la situazione finanziaria del cliente, non vengono verificate dalla banca.

2.2. Diritti e obblighi

Nell'ambito della consulenza d'investimento relativa alle transazioni, il cliente ha diritto a raccomandazioni d'investimento personali. La consulenza d'investimento relativa alle transazioni avviene su iniziativa del cliente con riferimento a strumenti finanziari nell'ambito dell'offerta del mercato considerata. Al riguardo, la banca eroga consulenza al cliente secondo scienza e coscienza e con la medesima diligenza che essa è solita applicare nel disbrigo delle proprie pratiche.

La banca informerà senza indugio il cliente in merito a tutte le circostanze essenziali che potrebbero compromettere la corretta elaborazione dell'ordine. Inoltre la banca informerà regolarmente il cliente in merito alla composizione, alla valutazione e all'andamento del portafoglio di consulenza nonché in merito alle spese connesse all'esecuzione degli ordini.

2.3. Rischi

Nell'ambito della consulenza d'investimento relativa alle transazioni, insorgono fondamentalmente i seguenti rischi, che rientrano nella sfera di rischio del cliente e che, di conseguenza, sono a carico di quest'ultimo:

- **Rischio di conservazione della sostanza** ovvero il rischio che gli strumenti finanziari nel portafoglio di consulenza del cliente perdano valore: tale rischio, che può essere diverso a seconda dello strumento finanziario, è interamente a carico del cliente. Per i rischi dei singoli strumenti finanziari, si rimanda all'opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» dell'Associazione Svizzera dei Banchieri.
- **Rischio informativo da parte della banca** ovvero il rischio che la banca non disponga di informazioni sufficienti per poter elaborare una raccomandazione appropriata: nell'ambito della consulenza d'investimento relativa alle transazioni, la banca tiene in considerazione le conoscenze e le esperienze nonché le esigenze del cliente. Qualora il cliente renda informazioni insufficienti o inesatte in merito alle proprie conoscenze, esperienze e/o esigenze, sussiste il rischio che la banca non possa fornirgli una consulenza adeguata.
- **Rischio informativo da parte del cliente** ovvero il rischio che il cliente non disponga di informazioni sufficienti per poter adottare una decisione d'investimento fondata: nell'ambito della consulenza d'investimento relativa alle transazioni, la banca non tiene in considerazione la composizione del portafoglio di consulenza e non esegue alcuna verifica dell'adeguatezza con riferimento agli obiettivi di investimento e alla situazione finanziaria del cliente. Ne deriva che il cliente necessita di conoscenze specialistiche per comprendere gli strumenti finanziari. Di conseguenza, nell'ambito della consulenza d'investimento relativa alle transazioni, per il cliente insorge il rischio che a seguito di conoscenze finanziarie carenti o mancanti egli adotti decisioni d'investimento che non sono in linea con la propria situazione finanziaria e/o i propri obiettivi di investimento e che pertanto non sono adatte a lui.
- **Rischio concernente il momento scelto per il conferimento dell'ordine** ovvero il rischio che il cliente in seguito a una consulenza della

banca conferisca un ordine di acquisto o di vendita in ritardo, con possibili perdite di cambio: le raccomandazioni fornite dalla banca si basano sui dati di mercato disponibili alla data della consulenza e a seguito della dipendenza dal mercato sono validi solo per un breve periodo.

- **Rischio del mancato monitoraggio** ovvero il rischio che il cliente non monitori o monitori in modo insufficiente il proprio portafoglio di consulenza: in nessuna circostanza la banca assumerà un obbligo di monitoraggio, consulenza, avviso o informazione per quanto concerne la qualità delle singole posizioni o della strutturazione del portafoglio di consulenza. Da un monitoraggio insufficiente da parte del cliente possono derivare diversi rischi, come rischi di concentrazione.
- **Rischio in qualità di investitore qualificato per investimenti collettivi di capitale:** ei clienti che ricorrono alla consulenza d'investimento relativa alle transazioni sono considerati investitori qualificati ai sensi della legge sugli investimenti collettivi. Gli investitori qualificati hanno accesso a forme di investimenti collettivi di capitale, a loro accessibili in via esclusiva. Tale stato consente di prendere in considerazione una gamma più ampia di strumenti finanziari nella strutturazione del portafoglio del cliente. Gli investimenti collettivi di capitale per investitori qualificati possono essere esentati da requisiti normativi. Di conseguenza, tali strumenti finanziari non sono soggetti o sono solo parzialmente soggetti alle norme svizzere. Da ciò potrebbero derivare rischi in particolare a seguito della liquidità, della strategia di investimento o della trasparenza. Per informazioni dettagliate in merito al profilo di rischio di un determinato investimento collettivo di capitale, si rimanda agli atti costitutivi dello strumento finanziario nonché eventualmente al foglio informativo di base e al prospetto.

Inoltre, nel caso della consulenza d'investimento relativa alle transazioni, insorgono rischi che rientrano nella sfera di competenza della banca e di cui la banca risponde nei confronti del cliente. La banca ha adottato idonee misure per affrontare tali rischi, in particolare grazie all'osservanza del principio della buona fede e del principio della parità di trattamento nell'elabora-

zione degli ordini dei clienti. Inoltre la banca garantisce la migliore esecuzione possibile degli ordini dei clienti.

2.4. Offerta del mercato considerata

Inoltre, nel caso della consulenza d'investimento relativa alle transazioni, insorgono rischi che rientrano nella sfera di competenza della banca e di cui la banca risponde nei confronti del cliente. La banca ha adottato idonee misure per affrontare tali rischi, in particolare grazie all'osservanza del principio della buona fede e del principio della parità di trattamento nell'elaborazione degli ordini dei clienti. Inoltre la banca garantisce la migliore esecuzione possibile degli ordini dei clienti. L'offerta del mercato considerata nella selezione degli strumenti finanziari comprende strumenti finanziari proprietari e di terzi. Nell'ambito della consulenza d'investimento relativa alle transazioni, il cliente ha a disposizione tutti gli strumenti finanziari bancari usuali. Le singole specifiche di prodotto possono tuttavia limitare l'offerta del mercato a un elenco di strumenti finanziari definito dalla banca.

3. Consulenza di investimento basata sul portafoglio (Guide)

3.1. Tipologia, caratteristiche intrinseche e funzionamento del servizio finanziario

Nell'ambito della consulenza d'investimento completa, la banca fornisce consulenza ai clienti con riferimento a transazioni con strumenti finanziari in considerazione del portafoglio di consulenza. A tal fine, la banca garantisce che la transazione consigliata sia in linea con la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento (verifica dell'adeguatezza) nonché le esigenze del cliente ovvero con la strategia d'investimento concordata con il cliente. Il cliente decide quindi autonomamente in che misura desidera seguire la raccomandazione della banca.

3.2. Diritti e obblighi

Nell'ambito della consulenza completa, il cliente ha diritto a raccomandazioni d'investimento personali adatte a lui. La consulenza d'investimento completa avviene individualmente con riferimento a strumenti finanziari nell'ambito dell'offerta del mercato considerata. Al riguardo, la banca eroga consulenza al cliente secondo scienza e coscienza e con la medesima diligenza che essa è solita applicare nel disbrigo delle proprie pratiche.

La banca verifica regolarmente se la strutturazione del portafoglio di consulenza per una consulenza d'investimento completa sia o meno in linea con la strategia di investimento concordata. Qualora si accerti la presenza di una divergenza dalla strutturazione percentuale concordata, la banca raccomanda al cliente una misura correttiva.

La banca informerà senza indugio il cliente in merito a tutte le difficoltà essenziali che potrebbero compromettere la corretta elaborazione dell'ordine. Inoltre la banca informerà regolarmente il cliente in merito alla composizione, alla valutazione e all'andamento del portafoglio di consulenza nonché in merito alle spese connesse all'esecuzione degli ordini.

3.3. Rischi

Nell'ambito della consulenza d'investimento completa, insorgono fondamentalmente i seguenti rischi, che rientrano nella sfera di rischio del cliente e che, di conseguenza, sono a carico di quest'ultimo:

- **Rischio della strategia di investimento selezionata:** dalla strategia di investimento concordata, basata sul profilo di rischio creato, possono derivare diversi rischi (vedasi quanto segue). Tali rischi sono interamente a carico del cliente. Una descrizione dei rischi e un'informativa sui rischi corrispondente hanno luogo prima della definizione della strategia di investimento.
- **Rischio di conservazione della sostanza** ovvero il rischio che gli strumenti finanziari nel portafoglio di consulenza del cliente perdano valore: tale rischio, che può essere diverso a seconda dello strumento finanziario, è interamente a carico del cliente. Per i rischi dei singoli strumenti finanziari, si rimanda all'opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» dell'Associazione Svizzera dei Banchieri.
- **Rischio informativo da parte della banca** ovvero il rischio che la banca non disponga di informazioni sufficienti per poter elaborare una raccomandazione adatta: nell'ambito della consulenza d'investimento completa, la banca tiene in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento (verifica dell'adeguatezza) nonché le esigenze del cliente. Qualora il cliente renda informazioni insufficienti o inesatte in merito alla propria situazione finanziaria, ai propri obiettivi di investimento o alle proprie esigenze, sussiste il rischio che la banca non possa fornirgli una consulenza adatta.
- **Rischio informativo da parte del cliente** ovvero il rischio che il cliente non disponga di informazioni sufficienti per poter adottare una decisione d'investimento fondata: seppure nell'ambito della consulenza d'investimento completa la banca tenga in considerazione il portafoglio del cliente, l'adozione delle decisioni d'investimento compete al cliente. Ne deriva che il cliente necessita di conoscenze specialistiche per comprendere gli strumenti finanziari. Di conseguenza, per il cliente insorge il rischio che a seguito di conoscenze finanziarie carenti o mancanti egli non segua le raccomandazioni d'investimento adatte a lui.
- **Rischio concernente il momento scelto per il conferimento dell'ordine** ovvero il rischio che il cliente in seguito a una consulenza conferisca un ordine di acquisto o di vendita in ritardo, con possibili perdite di cambio: le raccomandazioni fornite dalla banca si basano sui dati di mercato disponibili alla data della consulenza e a seguito della dipendenza dal mercato sono validi solo per un breve periodo.
- **Rischio di un mancato monitoraggio** ovvero il rischio che il cliente non monitori o monitori in modo insufficiente il proprio portafoglio di consulenza: prima dell'elaborazione di una raccomandazione d'investimento, la banca verifica la composizione del portafoglio di consulenza. Al di fuori della consulenza, in nessuna circostanza la banca assumerà un obbligo di monitoraggio per quanto concerne la strutturazione del portafoglio di consulenza. Da un monitoraggio insufficiente da parte del cliente possono derivare diversi rischi, come rischi di concentrazione.
- **Rischio in qualità di investitore qualificato per investimenti collettivi di capitale:** i clienti che ricorrono alla consulenza d'investimento completa sono considerati investitori qualificati ai sensi della legge sugli investimenti collettivi. Gli investitori qualificati hanno accesso a forme di investimenti collettivi di capitale, a loro accessibili in via esclusiva. Tale stato consente di prendere in considerazione una gamma più ampia di strumenti finanziari nella strutturazione del portafoglio del cliente. Gli investimenti collettivi di capitale per investitori qualificati possono essere esentati da requisiti normativi. Di conseguenza, tali strumenti finanziari non sono soggetti o sono solo parzialmente soggetti alle norme svizzere.

Informazioni relative ai servizi finanziari offerti dalla banca

Da ciò potrebbero derivare rischi in particolare a seguito della liquidità, della strategia di investimento o della trasparenza. Per informazioni dettagliate in merito al profilo di rischio di un determinato investimento collettivo di capitale, si rimanda agli atti costitutivi dello strumento finanziario nonché eventualmente al foglio informativo di base e al prospetto.

Inoltre, nel caso della consulenza d'investimento completa, insorgono rischi che rientrano nella sfera di competenza della banca e di cui la banca risponde nei confronti del cliente. La banca ha adottato idonee misure per affrontare tali rischi, in particolare grazie all'osservanza del principio della buona fede e del principio della parità di trattamento nell'elaborazione degli ordini dei clienti. Inoltre la banca garantisce la migliore esecuzione possibile degli ordini dei clienti.

3.4. Offerta del mercato considerata

L'offerta del mercato considerata nella selezione degli strumenti finanziari comprende strumenti finanziari proprietari e di terzi. Nell'ambito della consulenza d'investimento completa, il cliente ha a disposizione tutti gli strumenti finanziari bancari usuali. La banca si riserva il diritto di rifiutare ordini per singoli o gruppi di strumenti finanziari nonché mercati per motivi legati al rischio o di Compliance.

4. Amministrazione patrimoniale (Delegate)

4.1. Tipologia, caratteristiche intrinseche e funzionamento del servizio finanziario

Per amministrazione patrimoniale si intende l'amministrazione del patrimonio che il cliente deposita presso la banca per l'amministrazione a proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo. La banca esegue transazioni a propria esclusiva discrezione e senza consultare il cliente. Al riguardo, la banca garantisce che la transazione eseguita sia in linea con la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del cliente ovvero con la strategia di investimento concordata con il cliente e provvede affinché la strutturazione del portafoglio sia adatta al cliente.

4.2. Diritti e obblighi

Nell'ambito dell'amministrazione patrimoniale, il cliente ha il diritto all'amministrazione dei valori patrimoniali nel proprio portafoglio di amministrazione. Al riguardo, la banca seleziona con la

dovuta diligenza gli investimenti da inserire nel portafoglio di amministrazione nell'ambito dell'offerta del mercato considerata. La banca garantisce un'appropriata ripartizione del rischio, per quanto consentito dalla strategia di investimento. La banca monitora regolarmente il patrimonio da essa amministrato e garantisce che gli investimenti siano in linea con la strategia di investimento concordata nel profilo di investimento e siano adatti al cliente.

La banca informerà regolarmente il cliente in merito alla composizione, alla valutazione e all'andamento del portafoglio di amministrazione nonché in merito alle spese connesse all'esecuzione degli ordini.

4.3. Rischi

Nell'ambito dell'amministrazione patrimoniale, insorgono fondamentalmente i seguenti rischi, che rientrano nella sfera di rischio del cliente e che, di conseguenza, sono a carico di quest'ultimo:

- **Rischio della strategia di investimento selezionata:** dalla strategia di investimento concordata, basata sul profilo di rischio creato, possono derivare diversi rischi (vedasi quanto segue). Tali rischi sono interamente a carico del cliente. Una descrizione dei rischi e un'informativa sui rischi corrispondente hanno luogo prima della definizione della strategia di investimento.
- **Rischio di conservazione della sostanza** ovvero il rischio che gli strumenti finanziari nel deposito di amministrazione del cliente perdano valore: tale rischio, che può essere diverso a seconda dello strumento finanziario, è interamente a carico del cliente. Per i rischi dei singoli strumenti finanziari, si rimanda all'opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» dell'Associazione Svizzera dei Banchieri.
- **Rischio informativo da parte della banca:** ovvero il rischio che la banca non disponga di informazioni sufficienti per poter adottare una decisione d'investimento fondata: nell'ambito dell'amministrazione patrimoniale, la banca tiene in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del cliente (verifica dell'adeguatezza). Qualora il cliente renda informazioni insufficienti o inesatte in merito alla propria situazione finanziaria e/o ai propri obiettivi di

investimento, sussiste il rischio che la banca non possa adottare decisioni d'investimento adatte al cliente.

- **Rischio in qualità di investitore qualificato per investimenti collettivi di capitale:** i clienti che ricorrono all'amministrazione patrimoniale sono considerati investitori qualificati ai sensi della legge sugli investimenti collettivi. Gli investitori qualificati hanno accesso a forme di investimenti collettivi di capitale, a loro accessibili in via esclusiva. Tale stato consente di prendere in considerazione una gamma più ampia di strumenti finanziari nella strutturazione del portafoglio del cliente. Gli investimenti collettivi di capitale per investitori qualificati possono essere esentati da requisiti normativi. Di conseguenza, tali strumenti finanziari non sono soggetti o sono solo parzialmente soggetti alle norme svizzere. Da ciò potrebbero derivare rischi in particolare a seguito della liquidità, della strategia di investimento o della trasparenza. Per informazioni dettagliate in merito al profilo di rischio di un determinato investimento collettivo di capitale, si rimanda agli atti costitutivi dello strumento finanziario nonché eventualmente al foglio informativo di base e al prospetto.

Inoltre, nel caso dell'amministrazione patrimoniale, insorgono rischi che rientrano nella sfera di competenza della banca e di cui la banca risponde nei confronti del cliente. La banca ha adottato idonee misure per affrontare tali rischi, in particolare grazie all'osservanza del principio della buona fede e del principio della parità di trattamento nell'elaborazione degli ordini dei clienti. Inoltre la banca garantisce la migliore esecuzione possibile degli ordini dei clienti.

4.4. Offerta del mercato considerata

Inoltre, nel caso dell'amministrazione patrimoniale, insorgono rischi che rientrano nella sfera di competenza della banca e di cui la banca risponde nei confronti del cliente. La banca ha adottato idonee misure per affrontare tali rischi, in particolare grazie all'osservanza del principio della buona fede e del principio della parità di trattamento nell'elaborazione degli ordini dei clienti. Inoltre la banca garantisce la migliore esecuzione possibile degli ordini dei clienti.

5. Concessione di crediti per l'esecuzione di operazioni con strumenti finanziari (consulenza d'investimento in relazione al finanziamento con crediti)

5.1. Tipologia, caratteristiche intrinseche e funzionamento del servizio finanziario

Il cliente accende un credito presso la banca per finanziare con esso operazioni con strumenti finanziari. Al riguardo, si tratta solitamente di crediti lombard, per quanto i crediti lombard possano essere impiegati anche per altre finalità di finanziamento. A ciò si aggiunge il fatto che altre tipologie di crediti – come mutui ipotecari e crediti al consumo – possano essere parimenti impiegate per l'esecuzione di operazioni con strumenti finanziari.

5.2. Diritti e obblighi

In qualità di mutuatario, il cliente ha il diritto di utilizzare l'importo del credito messo a sua disposizione per l'esecuzione di operazioni con strumenti finanziari. In cambio il cliente si impegna a corrispondere il tasso di interesse concordato sull'importo del credito e a rimborsare quest'ultimo alla scadenza unitamente a tutte le spese. In caso di superamento dell'importo del credito è dovuto un interesse di scoperto. Al contempo, il mutuatario è tenuto a rientrare immediatamente dal superamento.

Il cliente si impegna inoltre a fornire garanzie per il credito. Al riguardo, si tratta di norma di strumenti finanziari. Sono tuttavia possibili altre garanzie.

5.3. Rischi

Nell'ambito della concessione di crediti per l'esecuzione di operazioni con strumenti finanziari, insorgono fondamentalmente i seguenti rischi, che rientrano nella sfera di rischio del cliente e che, di conseguenza, sono a carico di quest'ultimo:

- **Rischio di deprezzamento degli strumenti finanziari: finanziati con il credito:** il cliente deve rimborsare l'importo del credito, anche laddove gli investimenti finanziati con il credito dovessero perdere valore. Per i rischi dei singoli strumenti finanziari, si rimanda all'opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» dell'Associazione Svizzera dei Banchieri.
- **Rischio di deprezzamento delle garanzie:** le garanzie fornite dal cliente – di norma, strumenti finanziari – restano di proprietà del

cliente. Anche per questo tutti i rischi specifici dei singoli strumenti finanziari sono a carico del cliente. Per i rischi dei singoli strumenti finanziari, si rimanda all'opuscolo allegato «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» dell'Associazione Svizzera dei Banchieri.

Qualora le garanzie – in particolare gli strumenti finanziari – dovessero perdere valore, il cliente dovrà apportare garanzie aggiuntive o rientrare dall'importo del credito nell'entità corrispondente. Qualora il cliente non adempia a tali impegni entro il termine fissato dalla banca, la banca è autorizzata a liquidare la garanzia. In determinati casi, ciò può avvenire a un prezzo sfavorevole e, di conseguenza, comportare una perdita di cambio a sfavore del cliente.

- **Rischi del servizio finanziario collegato alla concessione del credito:** il ricorso a un credito per l'esecuzione di operazioni con strumenti finanziari porta inoltre con sé i summenzionati rischi del servizio finanziario a esso collegato.